

> MARZO / APRILE 2007



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVI N.2



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.2 / 2007

L'atteso di qualificazione energetica	.3
Notizie dal CUP	
Disegno di Legge di Iniziativa Popolare (Ivo Fadanelli)	.7
Riforma delle Professioni - Disegno di Legge	.9
Disegno di Legge di Iniziativa Popolare "Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali"	.15
Disegno di Legge di Iniziativa Popolare - Relazione	.25
Leggi I Decreti	
L.P: 22/1991: il nuovo articolo 91-TER	.29
Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica	.30
Chiarimenti sull'applicazione delle detrazioni per la ristrutturazione	.32
ATOUT AFRICAN ARCH.it	.33

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Galleria dei Legionari, 4
38100 Trento
Tel. 0461/236364
Fax. 0461/265274
e-mail: info@awn.it
sito internet: www.in.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF sas - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
Herzog & De Meuron
Centro Informazione, Comunicazioni
e Media, Università Tecnica
del Brandeburgo - Cottbus, Germania

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Le novità introdotte dal D.Lgs 192/2005 e 311/2006

per il Consiglio dell'Ordine
arch. Roberto Bresciani

L'attestato di qualificazione energetica è obbligatorio dal 2 febbraio scorso per tutte le nuove costruzioni, ovvero quelle che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l'8 ottobre 2005. L'attestato è stato introdotto dal D.Lgs. 311/2006 come documento transitorio in attesa della definizione a livello nazionale delle procedure per la certificazione.

Va rammentato come il D.Lgs. 311/2006 altro non sia che un opportuno "aggiustamento" del più famoso Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Nella fase di aggiornamento non sono stati però toccati alcuni aspetti, senza dubbio interessanti da un punto di vista meramente accademico, legati alla forma di commisurazione delle sanzioni, soprattutto all'indomani dell'abolizione dei minimi tariffari introdotta dal Ministro Bersani.

Infatti l'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005 ai commi 1,2 e 3 fissa delle sanzioni pari al 30, 70 e 50% "della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale". Dopo la facile ironia che può pervadere chiunque tenti di fare un collegamento logico tra l'abolizione dei minimi tariffari e il fissare delle sanzioni la cui commisurazione è imperniata su quelle stesse tariffe tanto vituperate, vale la pena richiamare l'attenzione su quella che è un'ennesima assunzione di responsabilità che progettisti e direttori lavori devono assumersi con la compilazione prima della rela-

zione di cui all'art. 8 e successivamente dell'**attestato di qualificazione energetica**.

La stesura della relazione tecnica, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici è disciplinata dall'allegato E del D.Lgs. 311/2006. Questo compito è di competenza del progettista che deve inoltre redigere anche l'attestato di qualificazione energetica, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'aspetto da tenere assolutamente in considerazione è che non si tratta di una delle tante "dichiarazioni" da allegare ad una pratica ma di una vera e propria asseverazione con le responsabilità, civili e penali, che ne conseguono. Per completezza si allega il testo (coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 311) dei commi relativi alle sanzioni previste per i tecnici incaricati.

1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza

il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità

delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

Nell'immediato va quindi tenuto debito conto di quanto dispone l'articolo 8 comma due del D.Lgs. 192 che cita testualmente: La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

L'attestato è obbligatorio per tutti gli edifici la cui costruzione sia iniziata dopo la data del 8 ottobre 2005 e ultimata successivamente al 1° luglio 2007. L'attestato di qualificazione energetica dovrà essere redatto in conformità al modello fornito in allegato al D.Lgs. 311/2006. Infine si precisa che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

ALLEGATO A

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)

Dati generali

- (1) Ubicazione dell'edificio:
(2) Anno di costruzione:
(3) Proprietà dell'edificio:
(4) Destinazione d'uso:
(5) Tipologia edilizia:

Involucro edilizio

- (6) Tipologia costruttiva:
(7) Volume lordo riscaldato V [m³]:
(8) Superficie disperdente S [m²]:
(9) Rapporto S/V [m⁻¹]:
(10) Superficie utile [m²]:
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
(12) Anno d'installazione del generatore di calore:

Impianto di riscaldamento

- (13) Tipo di impianto:
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore:
(15) Tipo di distribuzione:
(16) Tipo di regolazione:
(17) Tipo di generatore:
(18) Combustibile utilizzato:
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]:
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

Dati climatici

- (21) Zona climatica:
(22) Gradi giorno:

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti

- (23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili:

Risultati della valutazione energetica

Dati generali

- (24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
(26) Parametri climatici utilizzati:

Dati di ingresso

- (27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:

Risultati

- (28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]:
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]:
(30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]:

Lista delle raccomandazioni

- (31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro
valutazione sintetica in termini di costi benefici:
.....

Dati relativi al compilatore

- (32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professio-
nale, residenza:
.....

Luogo e data Timbro e firma del tecnico

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

- (1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
- (2) Dato da indicare ove disponibile
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
- (4) Destinazione d'uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
- (5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande.); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.
- (6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc).
- (7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.
- (13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.
- (15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.
- (16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.
- (17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
- (18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
- (19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della

caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.

(21) Zona climatica: come definita all'art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).

(24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.

(25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.

(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).

(27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.

(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.

(29) È il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).

(30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.

(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.

(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.

dal CUP

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Riforma dell’Ordinamento delle professioni intellettuali”

Introduzione

di Ivo Fadanelli

I Presidenti dei Consigli Nazionali delle professioni intellettuali hanno aderito all’iniziativa promossa dal C.U.P. circa la presentazione al Parlamento della Repubblica del disegno di legge di iniziativa popolare “Riforma dell’ordinamento delle professioni intellettuali”.

Le professioni intellettuali italiane vivono in questo momento gravissime preoccupazioni per le incertezze che gravano sul loro futuro derivanti dal processo di “riforma” delle professioni avviato dal Governo dal luglio 2006.

I motivi di preoccupazione riguardano prevalentemente i contenuti del disegno di legge relativi alla proposta di riforma delle professioni intellettuali.

Il primo profilo riguarda i contenuti del d.l. Bersani caratterizzato dalla parzialità dell’iniziativa, poiché la “riforma” non ha tenuto conto della complessità e delle esperienze giuridiche della materia delle professioni-avente per oggetto ben 28 professioni intellettuali-storicamente maturate e formate in oltre 100 anni di legislazione, regolamentazione ed elaborazione. Infatti essa non contiene alcuna coerente revisione organica e sistematica del quadro professionale, ma si limita alla definizione di poche disposizioni che riassumono sommariamente soltanto alcuni aspetti dell’attività professionale, quali le tariffe vigenti, derogabili nei minimi anche per le procedure di evidenza pubblica, la così detta “liberalizzazione” della pubblicità ed alcuni indirizzi in materia associativa.

Questa manovra legislativa, si ripete, non concertata, parziale e disorganica, ha cagionato e sta cagionando squilibri, oltre che nei professionisti e nella Pubblica Amministrazione, negli stessi utenti, improvvisamente privati dei necessari riferimenti legislativi atti a rendere sicuro, traspa-

rente e garantito il delicato e fiduciario rapporto professionista e cliente/consumatore, pubblico o privato che sia.

Il secondo profilo riguarda il d.d.l. di Governo sulla riforma delle professioni, in sostanza un disegno di legge-delega inadatto a ridisegnare nella sua interezza ed in maniera organica la complessa materia, della quale individua, in soli nove articoli e quindi succintamente e con scarsa chiarezza, solo alcuni aspetti della materia stessa. Si conferisce così di fatto al Governo la potestà di legiferare mediante decreti legislativi, in assenza di una prioritaria definizione di “professione intellettuale” e di una chiara delimitazione e distinzione tra “attività professionale” e “attività imprenditoriale” sui seguenti aspetti:

- Riconoscimento delle attività intellettuali;
- Soppressione e accorpamento di Ordini e Collegi e loro riorganizzazione in semplici associazioni;
- Revisione delle “attività riservate”
- Introduzione pressoché indiscriminata di società di capitali e di soci di capitali non professionisti;
- Conferma della derogabilità delle tariffe minime anche per le procedure ad evidenza pubblica e del patto di quota-lite;
- Assenza di chiari principi relativi ad una netta distinzione tra le attuali professioni regolamentate, organizzate in Ordini e Collegi, e le cosiddette professioni emergenti, da organizzare in Associazioni, e la mancanza di specifica previsione sulla non sovrapposibilità delle relative attività professionali.

Alla luce di queste osservazioni, il C.U.P. ha formulato una precisa proposta di legge di iniziativa popolare allo scopo di dimostrare la volontà dei professionisti italiani di essere

pronti ed aperti ad una riforma delle professioni nel rispetto dei principi dettati dalla UE, di una equilibrata concorrenza e corretta liberalizzazione, della sussidiarietà, della tutela degli interessi dei Cittadini, delle peculiarità di ciascuna delle professioni intellettuali già esistenti, della netta distinzione tra attività professionale e attività imprenditoriale, della libertà di esercizio delle professioni intellettuali della garanzia del rapporto fiduciario professionista/cliente-consumatore, della reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili per le procedure ad evidenza pubblica, della eliminazione del patto di quota lite, della conservazione di tutte le attuali professioni regolamentate, della conservazione degli attuali Ordini e Collegi fatti salvi spontanee razionalizzazioni ed accorpamenti, della regolamentazione delle strutture societarie nel rispetto degli ordinamenti di ciascuna professione, del riconoscimento delle sole professioni tra quelle non regolamentate le cui attività non coincidano con le attività esercitate dalle professioni oggi regolamentate.

In questa prospettiva e con l'auspicio di riaprire un costruttivo dialogo con il Governo, i Consigli nazionali degli ordini e Collegi, aderendo all'iniziativa promossa dal C.U.P., invita tutti gli ordini territoriali ad adottare ogni e qualunque iniziativa utile al conseguimento degli obiettivi necessari per portare in Parlamento la p.d.l. di iniziativa popolare, in particolare predisponendo le attività necessarie per la raccolta delle firme (minimo richiesto 50.000), anche

d'intesa con tutti gli ordini professionali e con i C.U.P. locali. All'uopo si comunica che è stato attivato dal CUP un centro di coordinamento nazionale e relativo call-center (ai numeri 06/6893808 – 6874741 – 6878805), attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 16.00, a cui riferirsi per ogni utile informazione ed anche per conferire i dati relativi all'andamento della iniziativa. Per il Trentino, quale Coordinatore è stato nominato l'Arch. Ivo Fadanelli presidente del CUP della provincia di Trento (e-mail fadanelliivo@tin.it tel. 0461-234401 335/6073610 oppure segreteria del Cup c/o Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento, Dott. Agostino Moschini, al n° 0461.236364 e-mail infotrento@awn.it). Si sta inoltre predisponendo la lista dei collaboratori per la raccolta delle firme. Viene richiesta la disponibilità a colleghi, residenti fuori dal Comune di Trento, per la raccolta delle firme nei comuni di residenza (in particolare Rovereto, Pergine, Tione, Borgo Valsugana, Cles, Storo, Canazei, Cavalese, Moena, Riva del Garda, Mezzolombardo. È possibile organizzare la raccolta delle firme anche presso i singoli municipi, alla presenza del Segretario Comunale che ne certifichi la validità). Gli interessati potranno depositare il proprio nominativo presso la segreteria dell'Ordine degli Architetti PPC di Trento. Le date e le operazioni di raccolta delle firme, con il luogo esatto, sarà comunicato a tutti i colleghi al termine della fase organizzativa.

RIFORMA DELLE PROFESSIONI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro per gli affari regionali

Ministro della pubblica istruzione

Ministro dell'università e della ricerca

Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

Art. 1

(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle relative forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle Regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei successivi articoli. La delega comprende anche il coordinamento con la normativa della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di stato e l'accesso alle professioni.

2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini

professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

4. Dalla applicazione della presente legge e dai decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2

(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:

a) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f); favorire

l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;

b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dello sviluppo economico del Paese;

c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti ed il diritto degli utenti ad una effettiva ed informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;

d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero alle associazioni di cui all'articolo 8, e favorendo, per quegli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui all'articolo 8;

e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente.

f) conformemente ai principi di proporzionalità e salvaguardia della concorrenza prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare, anche senza vincoli territoriali;

g) prevedere che l'esercizio della attività sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;

h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;

i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;

l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni;

m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione

di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, la individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;

n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell'assumere l'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;

o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione alla prestazione richiesta.

Art. 3

(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).

1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:

a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali, che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, e da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;

b) mantenere l'esame di Stato per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del

possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 4

(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo provvede a regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;
- b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi, in organi centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
- c) prevedere che gli ordini, albi e collegi, disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi, l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici deontologici nazionali, la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;
- d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale permanente degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sempre sotto la vigilanza del Ministero competente;
- e) disciplinare: la composizione gli ordini, albi e collegi, nelle articolazioni sia nazionali che territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di

ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno, in relazione alla applicazione della temporaneità delle cariche e della limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;

f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento dell'attività ad essi rispettivamente demandate prevedendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;

g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. n);

comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi, alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;

h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.

Art. 5

(Raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;

b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni caso la cono-

scenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto salvo per quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;

b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.

Art. 6

(Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;

b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;

b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I. F. T. S.).

Art. 7

(Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare).

1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente queste finalità:

garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera l), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;

b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo;

prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'inculpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;

c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;

d) consentire l'impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;

e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare;

f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;

g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i

professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.

**Art. 8
(Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute).**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;

b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

c) prevedere l'iscrizione in apposito registro di quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possano incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli utenti;

prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;

d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni e che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale, che i relativi statuti e clausole associative garantiscano:

la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;

la dialettica democratica tra gli associati;

l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione;

la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;

e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni,

direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;

f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle associazioni di professionisti;

g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministero della giustizia e da parte del Ministero della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).

**Art. 9
(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)**

1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione ad uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;

b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;

c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali; d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;

h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;

i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta;

2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente

collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che la sentenza pronunciata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.

4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a), prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.

dal CUP

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Riforma dell’Ordinamento delle professioni intellettuali”

Titolo I **PARTE GENERALE**

CAPO I

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge stabilisce l’ordinamento delle professioni intellettuali ai sensi dell’articolo 117, commi 2, 3 e 5 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell’autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, disciplinano le professioni intellettuali al fine di:

- tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l’esercizio professionale;
- favorire l’iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell’economia della conoscenza.

Articolo 2 - Principi

1. L’esercizio delle professioni intellettuali deve svolgersi nel rispetto del principio di professionalità specifica e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché garantire l’affidamento della clientela e la qualità della prestazione.

2. L’esercizio delle professioni intellettuali deve altresì rispettare, con le modalità indicate nella presente legge, i principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento nonché i principi di libera concorrenza, la

cui applicazione deve tenere conto dell’interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi: alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull’intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell’offerta medesima, che garantisca la effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi.

3. Il codice deontologico regolamenta, ad integrazione della presente legge, l’esercizio delle professioni intellettuali nel rispetto dei principi dell’ordinamento, interno e comunitario.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le professioni intellettuali sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di settore.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l’attività professionale è esercitata nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dall’ordinamento civile.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

- per “professione”, la professione intellettuale;
- per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II della presente legge;
- per “professione riconosciuta”, la professione che è oggetto di regolamentazione ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all’articolo 14;
- per “nuove professioni”, le professioni non riconosciute;
- per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;

- f) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
- g) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;
- h) per “categoria”, l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
- i) per “esercizio professionale”, l’esercizio della professione;
- l) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
- m) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;
- n) per “Ordine”, il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;
- o) per “Consiglio nazionale”, il Consiglio nazionale dell’Ordine professionale;
- p) per “esame di Stato”, l’esame, anche in forma concorsuale, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione;
- q) per “consiglieri” i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine Territoriale.

Articolo 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto della presente legge nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle disposizioni della presente legge, in particolare in tema di organizzazione amministrativa e requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica.
3. Le Regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:
 - all’individuazione e riconoscimento delle nuove professioni;
 - alle condizioni e regole di accesso all’esercizio professionale;
 - alla abilitazione e attribuzioni di competenze professionali.Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per l’esercizio delle professioni intellettuali; i contratti per l’esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni; l’organizzazione delle professioni di interesse generale e gli Ordini.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

CAPO II

Articolo 5 - Esercizio della professione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. A tutela della clientela e a presidio del corretto esercizio della professione, gli ordinamenti di categoria definiscono l’obbligo del segreto professionale e le condizioni e i presupposti per l’applicazione degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e dell’art. 249 del codice di procedura civile.

Articolo 6 - Liberi professionisti

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata o societaria secondo quanto previsto al capo III del presente titolo.
2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

Articolo 7 - Professionisti dipendenti

1. La legge stabilisce le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvaguardando l’autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti categoria a garanzia del corretto esercizio della professione.
3. Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle specifiche norme del codice deontologico, che sono emanate ai sensi dell’articolo 23 dai Consigli Nazionali, tenuto conto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Articolo 8 - Misure in materia di professioni

1. Ai sensi dell’articolo 34, il Governo è delegato a:
 - a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l’obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l’accesso a determinati mercati, interni e internazionali;
 - b) riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate in modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;
 - c) riformare le disposizioni della legge sul diritto d’autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;
 - d) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell’insieme dei rapporti, attivi e passivi, che

sono comunemente denominati studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

e) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;

f) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

g) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

2. I decreti di cui al comma precedente indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio.

Articolo 9 - Assicurazione per la responsabilità professionale

1. Il professionista, ove richiesto, rende noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

2. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che in particolare accerta la correttezza del comportamento degli operatori.

CAPO III

Articolo 10 - Il tipo della STP - Società tra professionisti

1. Le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, regolano il tipo denominato "STP-Società tra professionisti", ivi previsto, secondo il quale deve essere costituita la società che ha per oggetto l'esercizio di una professione.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

3. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Articolo 11 - La STPI - Società tra professionisti interdisciplinare e la SSP - Società di servizi professionali

1. La società di cui all'articolo precedente può essere, altresì, costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, fatto salvo quanto previsto al secondo comma.

Alla società, che assume la denominazione di "STPI- Società tra professionisti interdisciplinare", si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.

2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità, a presidio degli interessi generali connessi all'esercizio delle singole professioni, relativo alla partecipazione alla società di cui al comma precedente.

3. L'incarico professionale conferito alla società è eseguito sotto la direzione e responsabilità personale dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

4. Fatto salvo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria in ragione della specificità della professione e a salvaguardia degli interessi generali connessi al suo esercizio, l'esercizio di una o più professioni può costituire, altresì, oggetto delle società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla professione;

b) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

c) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto spettante nell'assemblea ordinaria a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

d) l'amministrazione è affidata ai soci professionisti;

e) lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento della società in conformità a quanto previsto al terzo comma;

f) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indicano, accanto al proprio nome, la qualifica di "socio non professionista", salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

5. Alla società costituita ai sensi del quarto comma del presente articolo, che assume la denominazione di "SSP-Società di servizi professionali", si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 4.

Articolo 12 - Società di diritto speciale

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano tipi di società tra professionisti ovvero di società nelle quali è richiesta la partecipazione di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano tipi di società che riservano a questi ultimi l'espletamento di specifiche prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 34, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

Articolo 13 - Associazioni tra professionisti

1. Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni costituite dai professionisti per l'esercizio delle rispettive attività. Le associazioni assumono la denominazione di "Studio professionale associato" e in tutti gli atti e i documenti della associazione sono indicati i nomi dei professionisti che aderiscono all'associazione.

2. Sono abrogati la legge 23 novembre 1939, n. 1815; l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e l'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 4 agosto 2006, n. 248; l'articolo 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

CAPO IV

Individuazione, riconoscimento e organizzazione delle nuove professioni

Articolo 14 - Riconoscimento delle nuove professioni

1. L'individuazione di nuove professioni, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e interessi generali che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. Ai fini del presente articolo, professione si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è previsto un titolo di studi universitario o a quest'ultimo equiparato.

3. L'individuazione e il riconoscimento sono effettuati, in conformità alla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il riconoscimento è subordinato ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, di volta in volta nominate dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sul settore socio-economico di riferimento, alle quali partecipano esperti designati dai Ministeri medesimi e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli Ordini e delle associazioni afferenti al settore, senza oneri a carico della finanza pubblica.

5. Gli accordi di cui al comma 3:

a) ove accertino la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 16, riconoscono le attività di cui al comma 2 quali professioni di interesse generale; ne determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1 e, fatto salvo quanto stabilito all'ottavo comma, dispongono la organizzazione in Ordine di coloro che risultano abilitati all'esercizio professionale;

b) per le altre professioni riconosciute determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

6. La individuazione e riconoscimento delle nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

7. L'iniziativa dello Stato o delle Regioni è subordinata ad una istruttoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro diretta ad accertare: a) la conformità a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5; b) gli eventuali interessi generali connessi all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 16; c) la effettiva diffusione dell'attività nel mercato nazionale; d)

la concreta rilevanza economica o sociale.

8. L'istituzione di nuovi Ordini è, in ogni caso, esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo l'autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, la adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine.

Articolo 15 - Ordinamenti di categoria

1. Per le professioni di interesse generale spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;

e) il regime delle incompatibilità;

f) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

d) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

Titolo II PROFESSIONI DI INTERESSE GENERALE

Articolo 16 - Condizioni e presupposti

1. Per l'esercizio della professione è necessario il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dall'Ordine territoriale, nei casi in cui:

a) la professione incide su interessi generali;

b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni ha forma concorsuale ed è soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

3. L'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della professione.

Articolo 17 - Tirocinio, esame di Stato e concorso

1. Il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato è disciplinato, ai sensi dell'articolo 35, sulla base dei seguenti criteri e principi:

- a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
- b) la sua durata non può essere superiore a tre anni e tiene conto della specificità della professione;
- c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista, con adeguata anzianità di iscrizione all'albo, anche se effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
- d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero nel rispetto di quanto previsto alla lettera c);
- e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante e con riferimento, ove previsto, al regime tariffario delle prestazioni rese;
- f) il tirocinio può essere svolto anche durante il corso di studi secondo le modalità convenute tra gli Ordini e le Università o gli altri istituti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Ai sensi dell'articolo 35, l'esame di Stato, anche quando in forma concorsuale, è disciplinato sulla base dei seguenti criteri e principi:

- a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;
- b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono scelti dal Ministro competente nell'ambito di una rosa di candidati designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Articolo 18 - Ordine professionale

1. Coloro che esercitano una professione di interesse generale sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.

2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico a carattere associativo; è connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia patrimoniale e finanziaria; determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia, che ne approva i regolamenti e, su richiesta, può fornire atti di indirizzo sull'applicazione dell'ordinamento di categoria.

3. L'Ordine professionale si articola in:

- a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di: "Consiglio Nazionale dell'Ordine" della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;
- b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: "Ordine" della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20, che esercitano con autonomia nel rispetto del raccordo operato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d).

4. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, i Consigli nazionali

promuovono la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti dall'articolo 21.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli Ordini territoriali, con sede nella medesima Regione.

Articolo 19 - Ordine territoriale

1. L'Ordine territoriale è articolato nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio; le indennità dei consiglieri sono definite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 35;

c) Collegio dei revisori: è composto da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Su istanza della Regione, gli Ordini non regionali si costituiscono in associazione, denominata "Consulta regionale degli Ordini provinciali" della professione, alla quale sono conferiti i compiti di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), c) e g) nei rapporti con l'Amministrazione regionale. All'associazione deve aderire almeno la maggioranza degli Ordini interessati e il suo consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi, che deliberano a maggioranza. La costituzione della Consulta è comunicata, con il relativo statuto, al Consiglio nazionale e al Ministero della Giustizia. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti.

Articolo 20 - Consiglio dell'Ordine territoriale

1. Spettano al Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

a) curare l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

c) la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;

d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione;

e) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

- f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;
- g) le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, delle amministrazioni ed enti locali;
- h) provvede all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
- i) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 35 o delegata dal Consiglio Nazionale.

2. Presso l'Ordine territoriale è costituita una commissione alla quale possono rivolgersi professionista e cliente per la composizione delle controversie. La commissione è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra esperti appartenenti alle seguenti categorie: consiglieri di associazioni di consumatori; docenti universitari; iscritti all'albo.

3. Il Consiglio può nominare nei Comuni, con sede nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un consigliere, per i rapporti con gli enti locali.

4. Presso l'Ordine del Capoluogo di Regione è istituita, per ogni categoria, una commissione che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei iscritti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali. La Commissione disciplinare, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del Consiglio dell'Ordine e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del Consiglio dell'Ordine nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all'Albo dell'incolpato. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini ai quali appartengono i componenti.

5. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'art. 35 e da quattro membri sorteggiati dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Albo, che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

Articolo 21 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è articolato nel modo seguente:

- a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio; le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;
- b) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato, nell'ambito di una lista indicata dal Consiglio Nazionale, dal Ministero della Giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti:

- a) sovrintendere al rispetto dei principi della presente legge;
 - b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
 - c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione disciplinare, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
 - d) esercitare funzioni di raccordo degli Ordini territoriali;
 - e) promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;
 - f) adottare il codice deontologico;
 - g) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
 - h) le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, dello Stato e degli Enti internazionali;
 - i) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
 - l) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali e dei livelli di qualificazione adeguati per il loro esercizio;
 - m) adottare i regolamenti ad esso demandati ai sensi dell'articolo 35;
 - n) cura e promuove la formazione degli iscritti nonché l'accreditamento dei percorsi formativi;
 - o) l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;
 - p) provvede all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
 - q) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 35.
3. Il Consiglio nazionale convoca periodicamente una Conferenza con compiti di raccordo con gli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente e nelle politiche professionali, nonché di informazione e consultazione sulle questioni di interesse comune.

Articolo 22 - Elezioni

1. Ai sensi dell'articolo 35 sono definite le modalità di elezione del Consiglio Nazionale, del Consiglio dell'Ordine territoriale e della Commissione disciplinare, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri:
- a) favorire la partecipazione degli iscritti;
 - b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
 - c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Articolo 23 - Codice deontologico

1. Il codice deontologico ai sensi dell'articolo 2, comma 3, assicura il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché a presidio del decoro della professione medesima.

2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale previa consultazione degli Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato nei siti dell'Ordine professionale.

Articolo 24 - Pubblicità

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.
2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa, nel rispetto del decoro della professione, dagli iscritti, temperando l'esigenza di potenziarne la competitività sul mercato con la tutela dell'affidamento della clientela.

Articolo 25 - Regime tariffario

1. Ai sensi dell'articolo 35, il Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, stabilisce, sentito il Consiglio di Stato, le tariffe relative alle prestazioni riservate.
2. Le tariffe sono inderogabili a pena di nullità e sono definite avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, previa istruttoria con i soggetti interessati.
3. A tutela dell'affidamento della clientela possono essere predisposte dai Consigli nazionali tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.

Articolo 26 - Responsabilità disciplinare

1. Il professionista deve:
 - a) rispettare la legge e il codice deontologico;
 - b) comportarsi in modo conforme al decoro professionale;
 - c) curare l'aggiornamento della formazione professionale.

Articolo 27 - Sanzioni disciplinari

1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
 - b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
 - c) sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;
 - d) destituzione;
 - e) radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.
4. Ai sensi dell'articolo 35 sono determinate le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Articolo 28 - Procedimento disciplinare

1. Ai sensi dell'articolo 35 è disciplinato, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio o di chiunque vi abbia un interesse.
2. Il procedimento è ordinato nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) contestazione degli addebiti;
 - b) diritto di difesa;
 - c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
 - d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
 - e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa;
3. L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.
4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dalla Commissione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale salvo che sia prevista impugnazione innanzi a diversa autorità.

Articolo 29 - Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale

1. Ai sensi dell'articolo 35 sono istituite apposite scuole e sono previsti i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza, Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti.
2. Ai sensi dell'articolo 35, il Ministero dell'Università, di concerto con i Ministeri competenti stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.
3. Ai sensi dell'articolo 35, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Università, definisce le condizioni e i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale degli iscritti, sulla base dei quali possono essere organizzati, anche ad opera di Ordini, Università, associazioni e sindacati dei professionisti, casse di previdenza, i relativi corsi.

Titolo III ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI RICONOSCIUTE

Articolo 30 - Associazioni

1. È istituito presso il Ministero della Giustizia il registro delle

associazioni delle professioni individuate ai sensi dell'articolo 14.

2. Hanno diritto all'iscrizione le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

Articolo 31 - Registro

1. Il registro contiene:

- a) i dati identificativi dell'associazione;
- b) lo statuto e il codice etico;
- c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della Giustizia sono disciplinate ai sensi dell'articolo 35 le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia.

3. Presso il registro è istituito l'elenco delle associazioni di cui all'articolo 30, che è disciplinato con il regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 32 - Requisiti associativi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 33 hanno diritto all'iscrizione nel registro le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) gli associati devono esercitare la medesima professione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e devono essere in numero non inferiore a cinquecento;
- b) lo statuto deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico, ed escludendo espressamente ogni attività commerciale;
- c) lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica.

2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

- a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;
- b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
- c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

3. Il rispetto dei requisiti e criteri di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Articolo 33 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte al registro le associazioni presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella relativa Banca dati tenuta dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, costituite da coloro che esercitano professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14, purché presentino la domanda entro sessanta giorni dal riconoscimento.

2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia promuove, su richiesta delle associazioni di cui al comma precedente, la procedura prevista all'articolo 14 per l'individuazione delle professioni da riconoscere.

3. In ogni caso, le associazioni, iscritte ai sensi del primo comma, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 32 entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.

4. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

5. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia, accertati i requisiti dei richiedenti, procede alla formazione del registro e dell'elenco ed alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

TITOLO IV PROVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 34 - Decreti legislativi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto all'articolo 8.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate.

3. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere dei Consigli nazionali, alle Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari.

4. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 35 - Regolamenti esecutivi e attuativi

1. Il Governo detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente legge.

2. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere dei Consigli nazionali; il Consiglio di Stato si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

Articolo 36 - Regolamenti per il riordino delle professioni di cui all'allegato A.

1. Al riordino delle norme che regolano le professioni di cui all'allegato A, in conformità con le disposizioni emanate ai sensi della presente legge e nel rispetto dei principi fondamentali che regolano le singole professioni, si procede, entro trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, mediante testi unici predisposti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attendendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- a) delegificazione delle norme di legge concernenti le attribuzioni di competenze professionali nonché gli aspetti organizzativi e procedurali degli Ordini e Collegi, secondo i criteri previsti dall'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
- f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

2. Lo schema di ciascun testo unico è predisposto ai sensi dei commi 3 e 5 ed è proposto dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, ed è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. La redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della Giustizia, composta da esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato, sulla base di una proposta predisposta dal Consiglio nazionale medesimo entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35.

4. Con i testi unici di cui al primo comma può essere disposta l'unificazione, ai sensi del comma successivo, degli Ordini e Collegi delle professioni le cui attività afferiscono al medesimo stesso settore socio-economico, ovvero il riordino dei relativi albi, anche per il tramite del trasferimento dei settori, sezioni ed elenchi nei quali sono ripartiti e il conseguente riordino delle attribuzioni di competenza professionale.

5. L'unificazione o il riordino di cui al comma precedente sono proposti dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, su istanza dei Consigli nazionali delle professioni interessati, che entro novanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35 redigono, altresì, lo schema di testo unico. Trascorso invano tale termine, si applica la procedura di cui al terzo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 1.

7. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulla materia siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

Articolo 37 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione ai professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato l'esame di Stato non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.

2. I Consigli degli Ordini e Collegi di cui all'allegato A rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima dell'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti ai sensi dell'articolo 36, il mandato è prorogato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai Consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Disposizioni finali

1. Per le professioni sanitarie i decreti di cui al Titolo IV sono proposti dal Ministero della salute, a cui spettano altresì i compiti di vigilanza sugli Ordini.

2. È fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249.

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iunior
6. avvocati
7. biologi e biologi iunior
8. chimici e chimici iunior
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iunior
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior, ingegneri dell'informazione iunior
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
28. consulenti in proprietà industriale

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Riforma dell’Ordinamento delle professioni intellettuali”

RELAZIONE

ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, RECANTE LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Il Titolo I detta finalità e principi cardine della riforma, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, fornendo i criteri, estrapolati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla base dei quali lo Stato e le Regioni possono esercitare le relative potestà normative e dare finalmente, nel settore, compiuta attuazione al Titolo V della Costituzione.

Al Capo I, nell’art. 1 vengono indicate le finalità della riforma, che tengono conto che l’attività professionale è per sua natura destinata ad incidere su interessi generali. Tutto l’impianto del progetto è, quindi, finalizzato a tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l’esercizio professionale; a favorire l’iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; a valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell’economia della conoscenza.

La riforma mira quindi a dare attuazione nel settore delle professioni al principio di sussidiarietà, introdotto dalla riforma della costituzione del 2001, per il tramite delle organizzazioni, private e pubbliche, della categorie.

L’art. 2 stabilisce i principi che informano l’articolato. In primis, il principio di professionalità specifica, che ha indice nell’art. 33, comma 5, della Costituzione italiana. In ragione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, sono altresì espressamente indicati: i principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento e, più in generale, i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere dell’interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi: alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull’intero mercato, nonché alla diffe-

renziamento e pluralità dell’offerta medesima, che garantisca la effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi.

L’art. 2 mira a dettare le condizioni per la creazione di uno statuto normativo della concorrenza dei servizi professionali.

Sempre l’art. 2 si premura di precisare che le disposizioni normative stabilite ai sensi della riforma sono, da un canto, integrate dai codici deontologici di cui dovranno dotarsi le singole categorie; e, dall’altro, dal codice civile e dalle leggi di settore. Nell’art. 4 sono indicati i criteri sulla base dei quali – in conformità a quanto previsto dalla Corte costituzionale – può essere declinata la ripartizione di competenza tra lo Stato e le Regioni. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge infatti come quella delle professioni sia una materia che - oltre che nella competenza concorrente Stato-Regioni - può rientrare nella competenza esclusiva dello Stato (vedi la disciplina degli ordini e quella degli esami di stato) e in quella regionale (vedi compensi per servizi locali).

Il Capo II della riforma, all’art. 5, introduce il principio cardine del sistema, quello per cui l’esercizio della professione è libero ed è ordinato sull’autonomia, intellettuale e tecnica, del professionista.

L’unica eccezione è prevista per le professioni che implicano lo svolgimento di funzioni pubbliche per le quali unitamente ad un esame di Stato in forma concorsuale può essere prevista la predeterminazione numerica degli abilitati.

L’art. 6 entra nel merito delle modalità di esercizio dell’attività professionale, che può essere svolta a titolo individuale, associativo o societario. In queste ultime due ipotesi - in attuazione del principio di professionalità specifica - è previsto che l’attività debba essere svolta sotto la direzione e responsabilità personale del professionista. Infine viene ribadita l’estraneità

del professionista – anche quando operi per il tramite di società di persone (art. 10) - allo statuto dell'imprenditore in ragione del fatto che nella sua attività il momento qualificante è dato dai saperi e dalle abilità e non dall'organizzazione, che anche quando significativa è sempre funzionale ai primi. Tale estraneità non viene a configurare un privilegio in quanto alla stessa corrisponde il principio – già affermato all'art. 6 e riproposto all'art. 10 – per il quale il professionista è sempre – e diversamente dall'imprenditore – illimitatamente responsabile dell'attività resa anche da parte dell'organizzazione.

Ai sensi dell'art. 7 spetta alla "legge" stabilire le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche parziale. In tal caso, dovrà essere salvaguardata l'autonomia, intellettuale e tecnica, del professionista quale garanzia di corretto espletamento delle sue prestazioni; e al contempo dovranno essere dettate specifiche regole deontologiche, tenuto conto del regime di dipendenza.

All'art. 8 si affida una delega al Governo affinché metta a punto una serie di misure preordinate, da un canto, a rendere più competitivi i professionisti e, dall'altro, a valorizzare lo studio professionale come risorsa economica per il professionista e la sua famiglia. In particolare serve a rendere più competitivi i professionisti la delega relativa a:

- la riforma dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali. Per le imprese è prevista una categoria di contratti che non trova corrispondenza per il professionista, la cui attività è tipicamente disciplinata dal contratto di opera intellettuale. Si riconosce l'esigenza di definire nuovi contratti che, salvaguardando la specificità dell'attività professionale, consentano una adeguata risposta alle esigenze della prassi, anche ma non solo favorendo le aggregazioni, non necessariamente stabili, dei professionisti;
- la riforma della legge sul diritto d'autore, le cui disposizioni non sono adeguate ad assicurare – pur prevedendola – una compiuta tutela delle opere di ingegno che possono essere prodotte dal professionista nella sua attività in linea con quanto stabilito da altri ordinamenti – come quello anglosassone – la cui esperienza ha dimostrato che una siffatta tutela può costituire un volano economico per il settore (vedi professioni tecniche);
- l'introduzione di una disciplina che consenta la locazione, la vendita e/o l'usufrutto dello studio professionale in modo da far sì che quest'ultimo – nel rispetto del rapporto fiduciario con la clientela – possa costituire una risorsa economica per il professionista (impedito a svolgere la professione) e la famiglia (in caso di decesso del professionista);
- introdurre una apposita disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione, coerentemente con l'esigenza di potenziare la competitività dei professionisti sul mercato;
- disciplinare organicamente i rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale (professionisti junior, ausiliari, personale, praticanti, etc);
- estendere la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani. Nel momento in cui il professionista è chiamato a confrontarsi sul mercato, fatta salva la sua specificità, deve essere messo nelle condizioni di competere alla stessa stregua delle imprese.

All'art. 9 sono poste le condizioni affinché il cliente sia adeguatamente informato della copertura assicurativa del professionista al quale si rivolge. Al contempo si consente alle organizzazioni, pubbliche e private, dei professionisti di contrattare delle polizze tipo al fine di rendere effettiva la tutela. Gli articoli 10, 11 e 12 dettano una disciplina organica delle forme societarie che possono essere utilizzate dai professionisti per la loro attività.

Al fine di esemplificare il quadro normativo, si è adottato il modello della società tra avvocati, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lsg. n. 96/2001, e lo si è elevato a tipo della società tra professionisti (la STP), valido per tutte le categorie. L'art. 11 è preordinato a disciplinare la società interdisciplinare, adeguando la STP ai singoli ordinamenti di categoria, ai quali è demandato il compito di stabilire limiti ed incompatibilità, in linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, che, a mero titolo esemplificativo, ha ritenuto conforme ai principi comunitari l'ordinamento degli avvocati olandesi che proibiva società interdisciplinari con i sindacati.

L'articolo si occupa anche della SSP-società di servizi professionali, ossia della società alla quale partecipano anche soci non professionisti – siano essi di capitale o di opera – la quale è da ritenersi generalmente ammissibile a condizione che:

- a) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;
- b) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto spettante nell'assemblea ordinaria a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;
- c) l'amministrazione sia affidata ai soci professionisti.

L'art. 12 salvaguarda doverosamente i tipi societari oggi esistenti, delegando il Governo a riordinarne, se del caso, la disciplina conformante ai principi della riforma. L'art. 13 completa il riordino, con riferimento alle c.d. associazioni di professionisti in conformità ai principi della riforma.

Il Capo IV è dedicato all'individuazione, riconoscimento e organizzazione delle nuove professioni.

La disciplina riprende l'impostazione, anche letterale, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che reca "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali". Tale riferimento è stato assunto per due ordini di motivi: il primo di carattere tecnico: si tratta della prima ed unica legge che ha proceduto alla riforma del settore dopo l'entrata in vigore del Titolo V della Costituzione; il secondo di carattere politico: il testo è stato approvato da tutte le forze politiche (di maggioranza ed opposizione) presenti in Parlamento nella scorsa legislatura, con l'astensione della sola Lega Nord.

La legge all'art. 5 ha introdotto un meccanismo che ha negli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni la fonte per "l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario". Si tratta di una soluzione che è stata fedelmente riproposta all'art. 14 in quanto assicura il diretto coinvolgimento delle Regioni coerentemente con la riforma costituzionale che ha affidato la materia delle "professioni" alla competenza concorrente. L'istituzione di nuovi Ordini è esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuo-

va professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo la autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, la adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine.

Per le professioni di interesse generale, l'art. 15 affida agli ordinamenti di categoria il compito di determinare:

- a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;
- b) il titolo professionale;
- c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale, il tirocinio per l'esame di Stato;
- d) il titolo professionale, il regime delle incompatibilità e gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

Per le altre professioni gli ordinamenti di categoria dovranno, invece, determinare:

- a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario;
- b) il titolo professionale, i requisiti formativi per l'esercizio professionale e gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

Il Titolo II si occupa delle professioni di interesse generale, tali essendo le professioni per cui esercizio, ai sensi dell'art. 33, comma 5, Cost. è richiesto il superamento dell'esame di Stato, l'iscrizione in albi tenuti da Ordini.

Professioni di interesse generale possono essere istituite solo ed esclusivamente nei casi in cui:

- a) la professione incide su interessi generali;
- b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;
- c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

L'art. 17 stabilisce le condizioni e modalità per l'esame di Stato, il tirocinio.

L'art. 18 disciplina l'organizzazione in Ordine delle professioni di interesse generale.

L'Ordine ha compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico a carattere associativo; è connotato da indipendenza funzionale e da autonomia patrimoniale e finanziaria; è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia ovvero per le professioni sanitarie alla vigilanza del Ministero della Salute (art. 38).

L'art. 18 prevede, inoltre, l'articolazione dell'Ordine professionale si articola in un Consiglio nazionale dell'Ordine e in Ordini territoriali. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, i Consigli nazionali e gli Ordini territoriali della medesima Regione promuovono, ai rispettivi livelli, la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti.

L'art. 19 disciplina l'articolazione interna degli Ordini territoriali in Consiglio, Assemblea degli iscritti e Collegio dei revisori.

Agli Ordini non regionali è, altresì, consentita di costituirsi in associazione al fine di favorire il raccordo nei rapporti con l'amministrazione regionale.

L'art. 20 declina i compiti di governo dell'Ordine territoriale e

prevede la separazione tra le funzioni più propriamente politiche e quelle disciplinate. Queste ultime sono accentrate a livello regionale in capo ad una commissione, costituita presso l'Ordine del Capoluogo di Regione, con competenza nei confronti di tutti iscritti agli albi del territorio. La Commissione, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all'Albo dell'incollato. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti e da quattro membri sorteggiati dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti.

L'art. 21 declina i compiti di governo del Consiglio nazionale.

Al fine di favorire il raccordo con le articolazioni locali, il Consiglio nazionale convoca periodicamente una Conferenza aperta agli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente nonché di informazione e consultazione sulle questioni di interesse comune.

L'art. 22 detta i criteri sulla base dei quali dovranno essere disciplinate, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le procedure elettorali allo scopo di favorire la partecipazione degli iscritti e garantire la trasparenza delle operazioni elettorali.

L'art. 23 ribadisce la centralità nel sistema del Codice deontologico che, predisposto dai Consigli nazionali e valido per l'intera categoria, deve assicurare il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché presidiare il decoro della professione medesima.

L'art. 24 riafferma il principio per cui l'attività professionale può essere oggetto di pubblicità affermativa nel rispetto dei valori e delle modalità espresse nel Codice deontologico.

L'art. 25, recependo l'indirizzo della Corte di Giustizia europea, prevede che tariffe per le prestazioni riservate possa essere emanate dal Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, stabilisce, sentito il Consiglio di Stato. Tali tariffe possono essere inderogabili e devono essere definite avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale. A tutela dell'affidamento della clientela, i Consigli nazionali possono indicare tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.

Gli articoli 26, 27 e 28 riformano il regime della responsabilità, delle sanzioni e del procedimento disciplinare, unificandolo per tutte le categorie. Le norme previste per il singolo si applicano anche alle società.

L'art. 29 prevede la possibilità di istituire Scuole di Alta formazione per i professionisti e tirocinanti, i cui titoli se rispettosi dei requisiti previsti dal Ministero dell'Università possono valere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Il Titolo III è dedicato alle associazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'art. 5.

Gli articoli 30 e 31 prevedono la istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro a cui devono essere iscritte le associazioni costituite da coloro che esercitano le professioni ex art. 5.

L'art. 32 detta i requisiti organizzativi a cui è condizionato il mantenimento dell'iscrizione:

- a) gli associati, in numero non inferiore a 500, devono esercitare la medesima professione;
- b) lo scopo riguarda la promozione del profilo professionale

degli iscritti e il loro aggiornamento e lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

c) una disciplina degli organi associativi su base democratica;

d) la dotazione di adeguate strutture, organizzative e tecnico-scientifiche;

e) l'adozione di un codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione.

La riforma, nel prendere atto che talune attività che meritano di essere riconosciute come professioni ai sensi dell'art. 5 sono organizzate in forma associative, prevede all'art. 33 un regime agevolato per quei soggetti che risultano registrati, alla data di entrata in vigore della legge, presso la Banca dati tenuta dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il Titolo IV disciplina i provvedimenti di attuazione della riforma.

L'art. 34 stabilisce che le deleghe legislative debbano essere esercitate dal Governo entro 180 giorni. Entro i successivi due anni potranno essere introdotte le correzioni necessarie.

Gli articoli 35 e 36 disciplinano, invece, i regolamenti esecutivi ed attuativi.

Il riordino delle professioni di interesse generale, elencate nell'allegato A, deve essere completato entro un anno.

A tale fine potranno essere messi a punto dei testi unici per la

delegificazione delle norme vigenti e il loro coordinamento con la riforma.

Con i testi unici, può essere disposta l'unificazione degli Ordini ovvero il riordino dei relativi albi, anche per il tramite del trasferimento dei settori, sezioni ed elenchi nei quali sono ripartiti e il conseguente riordino delle attribuzioni di competenza professionale.

L'unificazione o il riordino sono proposti dal Ministero della Giustizia su istanza dei Consigli nazionali delle professioni interessati, che entro un lasso di tempo determinato predispongono lo schema di testo unico.

Trascorso invano tale termine la redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della Giustizia, composta da esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato.

Al fine di agevolare l'attuazione della riforma, l'art. 36 prevede che i Consigli degli Ordini in carica rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima dell'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti, il mandato è prorogato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai Consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.

Il Titolo V detta le disposizioni finali. La riforma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L.P. 22/1991: IL NUOVO ARTICOLO 91-TER

Art. 91 ter

Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture

1. *Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.*
2. *I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività:*
 - a) *prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;*
 - b) *sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.*
3. *Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.*
4. *La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'articolo 91 bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 91 bis.*
5. *La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.*

6. *Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:*

- a) *le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;*
- b) *i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;*
- c) *i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.*

7. *Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso*

(articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.P. 9 febbraio 2007, n. 3. Per alcune disposizioni transitorie connesse si vedano di seguito i commi 2 e 3 dello stesso art. 1)

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3 Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro

(pubblicata nel B.U.R. 20 febbraio 2007, n. 8)

Art. 1

Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. omissis

2. Il regolamento tecnico di cui all'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce d'inizio di attività presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento tecnico.

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

(Circolare PAT n. 560/07 del 12.03.2007)

Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s. m. i. - Legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale. - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica.

Con delibera n. 1281 dd. 23 giugno 2006 la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi dell'art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, il documento relativo ai "Criteri e dati di base per il dimensionamento residenziale dei Piani regolatori generali". A seguito di confronti e verifiche con professionisti incaricati, appare ora opportuno formulare alcune ulteriori indicazioni operative per facilitare il lavoro e soprattutto unificare in maniera omogenea il metodo di intervento anche allo scopo di semplificare le operazioni di controllo dei piani da parte della Giunta provinciale. Con la presente circolare si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui sopra.

Premessa

Si richiama innanzitutto l'importanza di considerare la parte illustrativa del documento per i suoi contenuti che invitano a perseguire logiche basate su una ragionata definizione del fabbisogno abitativo, evitando un sovradimensionamento che spesso non favorisce il rispetto delle condizioni ambientali, territoriali e sociali. A tal proposito si ritiene che i temi trattati possono costituire una valida traccia per la struttura della relazione accompagnatoria al dimensionamento. A questo scopo infatti, per facilitare la procedura, i criteri della Giunta provinciale propongono una guida di calcolo argomentata tradotta in specifiche domande finalizzate ad effettuare scelte coerenti. Giova tuttavia riaffermare ancora, che i criteri emanati dalla Giunta provinciale, nonché gli elementi che la stessa ha messo a disposizione, costituiscono materiale di supporto e d'aiuto volto a favorire l'elaborazione di un processo che rimane in capo all'Amministrazione locale, responsabilmente coinvolta nel progetto di sviluppo e governo del proprio territorio. In quest'ottica i dati forniti dal documento costituiscono una base minimale ed indicativa, ovviamente aggiornabile qualora i comuni dispongano di elementi più attuali. Va da sé che in tal caso, i nuovi dati vanno spiegati e motivati. In particolare anche lo schema di calcolo proposto va letto come contributo onde pervenire ad un'autonomia, ma responsabile valutazione quantitativa del dimensionamento residenziale.

Precisazioni

Fermo restando quanto affermato in premessa sul carattere collaborativo dei criteri, qualora fosse assunto il modello suggerito dello schema pratico di calcolo si forniscono i seguenti elementi specificativi.

- Per stima dell'incremento del numero di famiglie nel periodo di validità del piano, s'intende quella risultante dal rapporto tra l'incremento della popolazione a fine periodo e il numero medio dei componenti il nucleo familiare (e non già quella che deriva per differenza fra le famiglie risultanti dal rapporto fra la popolazione totale stimata ed il relativo numero medio dei componenti e le famiglie iniziali). Per chiarezza si reputa cioè corretta la seguente equazione:

$$\frac{\text{popolazione stimata} - \text{pop. Iniziale}}{\text{componenti nucleo familiare}} = \text{nuove famiglie}$$

- l'incremento di alloggi per effetto del disagio abitativo o di abitazioni in condizioni precarie, oltre alla componente analitica derivante da analisi puntuali e dalle domande per l'edilizia pubblica, può essere rappresentato anche da una ragionevole quota di alloggi atti a soddisfare quella popolazione che fuoriesce dai nuclei familiari originari per formarne altri, identificabile teoricamente nella tendenza alla riduzione del numero di componenti i nuclei stessi. Tale incremento sarà costituito da una quota parte della differenza fra le famiglie risultanti dal rapporto fra la popolazione totale stimata a fine periodo ed il relativo numero medio dei componenti e le famiglie attuali e cioè:

$$\text{Parte di: } \frac{\text{popolazione stimata}}{\text{componenti nucleo familiare}} - \text{famiglie attuali}$$

- Uno dei fattori del dimensionamento legati più ad aspetti riconducibili a scelte politiche e strategiche delle Amministrazioni è quello che si definisce "mobilità residenziale", fenomeno tipico dei centri di attrazione che va controllato ed attentamente valutato. È chiaro che il fenomeno della mobilità non può rappresentare l'alibi per un dimensionamento ingiustificato. Per questo i criteri fissano dei limiti indicativi cui rapportarsi; tali limiti fanno riferimento alla caratterizzazione del comune (centro urbano, centro di vallata, centro di attrazione ecc.) che giustificano un incremento della popolazione proveniente da comuni vicini o comunque esterni. Va da sé che l'apertura a flussi residenziali provenienti dall'esterno dovrà essere puntualmente giustificata da analisi ed argomentazioni urbanistiche di carattere sovra comunale e sempre rapportata agli effetti che

essa comporta sulle infrastrutture, sull'adeguatezza dei servizi e sul consumo di territorio. La soglia limite di equilibrio, indicativamente fissata attorno al 25% di territorio urbanizzato rispetto all'area fisicamente costruibile, è finalizzata all'approfondimento delle conseguenze in caso di deciso superamento.

- Merita un'ultima precisazione il calcolo del volume teorico complessivo ai fini di una coerente individuazione, a livello di Piano regolatore generale, delle aree necessarie. Le indicazioni date dai criteri della Giunta provinciale per l'individuazione dei fabbisogni abitativi fanno riferimento al numero di alloggi che va trasformato in volume utilizzando parametri medi corrispondenti alla casa "tipo" del comune interessato indicativamente pari a:

a) alloggio residenza ordinaria: 120 mc. per componente familiare (alloggio vero e proprio) per un coefficiente che varia da 1,5 a 2,5 per tenere conto dei volumi accessori (vano scala, garage, soffitta, ecc.). Tale parametro va attentamente verificato sulla base dell'edificazione recente.

b) alloggio per il tempo libero e vacanze: 100 mc. per componente familiare (alloggio vero e proprio) per 1,50 (servizi).

La somma dei volumi così determinati per ogni tipologia di alloggio produrrà una corrispondente superficie in relazione agli indici edificatori programmati.

In particolare per quanto concerne la quota di residenza da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze si precisa che la stessa può essere espressa sia in alloggi (quota percentuale del totale di alloggi), sia in termini di volume come sopra calcolato

(quota percentuale del totale del volume).

Giova ricordare tuttavia che nel secondo caso (volume) dovrà esserci coerenza tra lo standard utilizzato per il calcolo della cubatura (100 mc. per componente e parametro 1,5 per gli accessori) e la superficie minima degli alloggi stabilita dal regolamento edilizio. È appena il caso di precisare infatti che non potrà essere considerato coerente l'utilizzo dello standard massimo per il calcolo del volume in presenza di una disciplina che prevede una superficie minima dell'alloggio decisamente ridotta e che consente di fatto la realizzazione di alloggi di dimensioni non paragonabili allo standard.

Evidentemente il problema non si pone qualora la quota di residenza per il tempo libero, stabilita dal Piano regolatore, venisse espressa in alloggi.

Si ricorda infine che la deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 di data 30 dicembre 2005, attuativa dell'articolo 18 sexies della L.P. n. 22 del 1991, prevede che nella determinazione del dimensionamento effettivo, che potrà essere riconosciuto a ciascun comune in sede di verifica delle varianti ai piani regolatori di adeguamento all'art. 18 sexies predetto, si terrà conto del numero di concessioni edilizie presentate e rilasciate dai comuni interessati nel periodo intercorrente fra il 26 agosto 2005 e la data di entrata in vigore della L.P. n. 16 del 2005, avvenuta il 16 novembre dello stesso anno.

A tale scopo quindi risulta necessario che nella relazione venga evidenziato quanto sopra richiesto anche in termini di volume nonché di numero di alloggi.

CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE

Applicazione detrazioni per interventi di recupero

Con la diffusione delle istruzioni alla compilazione del modello 730 e del modello Unico, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il cambio rispetto al passato nelle modalità di applicazione della detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione. In particolare l'Agenzia chiarisce che occorrerà avere riguardo alla data della fattura e non, come in precedenza avveniva, alla data del bonifico.

Le detrazioni nel 2006

Sono interessate in particolare le spese sostenute nel corso del 2006. Per le spese sostenute dall'1.1.2006 al 30.9.2006 si ha diritto alla detrazione pari al 41%, con Iva al 10% sulle fatture, mentre il «decreto Bersani» ha nuovamente abbassato al 36% la suddetta percentuale, con riferimento soltanto al periodo dall'1.10.2006 al 31.12.2007, fermo restando il tetto massimo di 48.000 euro per abitazione. In altri termini, sempre entro il sopra citato limite massimo di 48.000 euro, la percentuale applicabile è pari al 41% dall'1.1.2006 e fino al 30.9.2006, ed al 36% dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006.

Di contro il medesimo «decreto Bersani» ha reintrodotta, con riferimento agli interventi fatturati a partire dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006, l'aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia). Si ricorda poi che sia la detrazione del 36% che l'aliquota Iva del 10% sono state confermate dalla finanziaria per tutto il 2007.

Le interpretazioni

In base alle interpretazioni precedentemente in vigore per quanto riguarda le detrazioni avrebbe dovuto far fede la data del bonifico con il quale viene effettuato il pagamento, mentre per l'applicazione dell'Iva la data della fattura. La nuova interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate dà rilievo solamente alla data della fattura, evidentemente per evitare sperequazioni con contribuenti che si potrebbero trovare nella condizione di usufruire sia della detrazione del 41% che dell'Iva al 10%, ed altri che viceversa sarebbero costretti a pagare l'Iva al 20% usufruendo della detrazione più bassa del 36%.

Una simile interpretazione trova peraltro sostegno nella circolare 28/E del 4.8.2006, dove l'Agenzia delle Entrate ha affermato che «la detrazione dall'Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento».

La situazione per le spese sostenute nel 2006

In conclusione, per le spese sostenute nel corso del 2006 si ha riguardo solo alla data della fattura, e non a quella del pagamento:

- Fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006: detrazione del 41% e Iva del 20%;
- Fatture emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006: detrazione del 36% e Iva del 10%.

Si ricorda peraltro che per poter usufruire delle detrazioni i pagamenti devono comunque essere stati effettuati nel corso del 2006.

ATOUT AFRICAN - ARCH.it - onlus

si costituisce come Associazione di volontariato nel 2005, in correlazione con l'Associazione Culturale afro-francese ATOUT AFRICAN già operante nella Repubblica del Benin - Africa con i seguenti progetti nella città di Ouidah:

- 2002 Festival Internazionale di Arte e Cultura
- 2003 Centro Culturale per la Danza e le Arti applicate (in fase di realizzazione)



ATOUT AFRICAN ARCH.it

Con molto interesse ospitiamo, su questo numero del Bollettino di "A", l'Associazione onlus "ATOUT AFRICAN ARCH. It.

L'Associazione, nata nel 2005 in correlazione con l'Associazione Culturale Afro-francese Atout African, già operante nella repubblica del Benin, è composta da un considerevole numero di colleghi trentini che intendono operare, quali volontari, nello stato del Benin-Africa ponendo l'attenzione alla salvaguardia del patrimonio storico-ambientale e alla salvaguardia e recupero dell'Architettura coloniale di inizio '900 che caratterizza la città di Ouidah.

Ma lo scopo dell'Associazione va ben oltre, come ci spiega la Presidente Barbara Borgini, alla quale abbiamo chiesto di illustrarci in breve lo scopo e le iniziative già in corso e quelle che l'Associazione intende intraprendere nel 2007. Voglio complimentarmi con l'Arch. Barbara Borgini per questa lodevole iniziativa, alla quale sono particolarmente lieto di dedicare un po' di spazio sul nostro Bollettino poiché ritengo, che lo scopo per cui è nata l'Associazione, possa sicuramente portare nella Repubblica del Benin non solo un aiuto umanitario per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani ma anche sensibilizzare, salvaguardare e

recuperare un ambiente di indubbio valore sia culturale che architettonico che potrebbe essere sconvolto da interventi volti a cancellare quel patrimonio culturale con l'utilizzo appunto di nuove tecnologie, sicuramente indispensabili, ma che devono rispettare quella cultura e quei valori che l'Africa può sicuramente vantare.

Un lavoro quindi di ricerca, di cooperazione e di solidarietà con un popolo Africano inserito nell'area subsahariana africana con programmi, convegni, laboratori in loco, workshop ecc. per sensibilizzare e aiutare il popolo del Benin a difendere le proprie tradizioni e il proprio patrimonio storico e ambientale.

Auguro un buon lavoro a tutti i colleghi impegnati in questa Iniziativa, che mi risulta stiano già operando in Benin nella realizzazione del centro per la danza e le arti applicate a Ouidah.

Per i colleghi interessati all'Associazione alleghiamo l'indirizzo in fondo all'articolo.

Di seguito l'Arch. Borgini spiega lo scopo e le iniziative di Atout African Arch.

Grazie all'Ordine degli Architetti, che ha concesso di poter illustrare ai Colleghi una delle iniziative "alternative", che la nostra categoria, nota per essere "polivalente", promuove.

Anche se alcuni già ne sono a conoscenza, in quanto soci, per altri può diventare un'opportunità di nuovi spazi di azione.

Molte sono le Associazioni di volontariato che intervengono, anche in ambito regionale, portando l'esperienza teorica e tecnica in alcune aree dell' Africa ed in Paesi in via di Sviluppo che lo necessitano.

Atout African Arch.it – onlus, è la prima Associazione di architetti volontari nella provincia di Trento che si occupa dello sviluppo socio-economico dei Paesi disagiati, tra-

mite il recupero dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, incentivando il lavoro specializzato e contribuendo, in generale, alla crescita.

Oltre ad un sintetico resoconto sulla natura e sugli obiettivi dell'associazione, offriremo una panoramica di immagini che, più delle parole, descrivono luoghi ed aree di intervento, auspicando che esse possano indurre una riflessione su "differenti" realtà, stimolando l'interesse e la sensibilizzazione per il nostro operato, lieti di accettare nuove proposte e disponibilità, anche pratiche, nell'intraprendere una nuova esperienza.

Barbara Borgini

IL CONTESTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

☰ *Al cospetto dell'oceano Atlantico ...*





≡ ... lungo i palmeti ...



≡ ...ove gli unici insediamenti sono costituiti da capanne di pescatori.

I PRINCIPI

Aiutare l'Africa non significa intervenire solo su problemi contingenti, relativi alla sanità ed al sostentamento, ma supportare le graduali fasi di sviluppo attraverso l'istruzione ed l'educazione.

Affiancare allo sviluppo tecnologico e alle discipline scientifiche, una cultura di tipo filosofico-umanista, riporterebbe l'uomo all'autocoscienza e alla conoscenza dell'altro, principio motore della Democrazia futura.

Il fine dell'Associazione è pertanto quello di far riemergere le sinergie latenti, appartenenti al bagaglio culturale, alla quotidianità, alla necessità dell'individuo e dell'ambiente socio-culturale che lo circonda, partendo da tutte le espressioni dell'Arte come la Musica, la Danza, la Pittura, la Scultura fino ad arrivare all'Architettura, come forma artistica che costituisce lo spazio in cui viviamo.

L'Arte è una grande risorsa, è il linguaggio comprensibile in tutto il Mondo, è il miglior strumento di riconoscibilità di una Cultura.

L'esperienza pluriennale di lavoro in Benin-Africa, per la realizzazione di un Centro delle Arti applicate a Ouidah, città di importanza storica e religiosa per tutta l'area Subsahariana, ci ha permesso di focalizzare l'attenzione nel campo dell'Architettura come forma tecnico-artistica che può influire su vari aspetti e migliorare il tenore di vita dei popoli sottosviluppati.

Lo scopo è sensibilizzare, onde evitare che in breve tempo venga distrutto un patrimonio storico e ambientale di raro valore, riproponendo l'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali, evitando l'importazione di nuove tecnologie

sconosciute e l'esportazione di manovalanza, valorizzando le capacità artigianali e artistiche.

L'architettura del Benin è caratterizzata da costruzioni vernacolari (Tata-Somba) e dall'architettura coloniale di inizio '900, unici edifici ad avere identificato dei luoghi urbani (piazza, strada, etc.) oltre ad essere realizzati interamente in materiali locali (terra cruda, legno, etc.).

La mancanza di cultura nell'economia, ha trascurato il recupero di questi edifici, ritenendo più conveniente demolirli e sostituirli con edifici "atipici" realizzati in cemento, cancellando un pezzo di storia, di cultura, un'importante testimonianza nello sviluppo urbano e sociale.

Questi edifici opportunamente ristrutturati restituirebbero valore alla tradizione incentivando l'economia con l'utilizzo dei materiali locali creando l'opportunità di laboratori per una manovalanza specializzata, e nuovi posti di lavoro. In un programma di utilizzo pubblico-sociale potrebbero essere destinati a: scuole, luoghi di accoglienza, asili, centri di recupero, etc. evitando la costruzione di nuove strutture.

È ormai inevitabile questo scambio di culture, questa integrazione tra i differenti Paesi che permette di arricchire pur mantenendo le differenze.

Quello che possiamo a loro offrire è la nostra esperienza tecnica ed organizzativa, nel rispetto della loro storia, cultura e tradizione.

Quello che l'Africa può, di contro offrirci, è la risorsa umana in quei valori che ormai noi abbiamo perso.

EDIFICI COLONIALI FINE '800 NELLA CITTÀ STORIA E SACRA DI OUIDAH



☰ Anche se di patrimonio dell'Unesco, questi edifici, per praticità e mancanza di cultura del restauro ...



☰ ... vengono demoliti e sostituiti con architetture "contemporanee" in cemento.

La realizzazione del Centro per la Danza e Arti, ha semplicemente e praticamente mostrato una delle possibili alternative, mantenendo inalterato il Paesaggio, e insediandosi

in "silenzio" tramite l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali, molto più resistenti anche alle condizioni climatiche (mattoni in terra cruda, legno, paglia, mattoni in cemento.)



≡ *L'intenzione dello Stato, nel perseguire un programma di sviluppo turistico, è la costruzione lungo le coste di un Boulevard delimitato da grandi Hotel e moderne costruzioni monolitiche (Rio de Janeiro???)*

≡ *COME FERMARE TALE SCEMPIO?*

≡ *COME EVITARE TALI ERRORI?*



IL LAVORO IN CANTIERE

Il costo medio giornaliero del lavoratore (nelle condizioni di precarietà che ci si può immaginare!) è:

- 1 € apprendista
- 1,50 € manodopera specializzata.

In tre anni di realizzazione del cantiere del Centro per la Danza e la Musica, è stato dato lavoro a circa 200 persone, di cui uomini, donne, profughi, contribuendo alla riduzione del tasso di disoccupazione (in Benin il reddito annuo pro capite è pari a 400 €).

La costruzione dell'intero complesso viene realizzata con:

- un badile
- una cazzuola
- filo di nylon
- alcuni pezzi di legno
- trenta gambe
- trenta braccia
- quindici teste che trasportano il materiale
- molta Energia...

 *Cantiere del Centro della Danza e delle Arti Applicate di Ouidah*



PROGRAMMA PROGETTI 2007

- **CENTRO CULTURALE PER LA DANZA E LE ARTI APPLICATE (Ouidah)**

coproduzione:

Associazione Culturale afro/francese Atout African

- **CENTRO SPORTIVO-EDUCATIVO - Benin**

coproduzione:

ASD/African Sport Development ONG

SOS - Villages d'Enfants

Edil Group BTP - Società privata

LIONS CLUB - Cotonou

- **RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COLONIALI (Ouidah)**

coproduzione:

Comune di Ouidah

Unesco

- **ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE**

In Regione:

realizzazione manifestazione: "Africa: Arte Religione" sett.2007

coproduzione:

Enti Provinciali e Culturali

Istituti Bancari

L'Associazione, fondata da un gruppo di architetti, alla quale potranno aderire tutti i singoli individui, Enti, Istituzioni di tutti i generi che ne condividono le finalità, tende a svolgere prevalentemente l'attività nel campo dell'Architettura intesa come Scienza Artistico-Culturale, che comprende varie discipline dal Sociale alla Storia, dall'Arte alla Tecnologia, dall'Ambiente all'Economia, e che ha come scopo il miglioramento dell'ambiente psico-fisico nel quale l'uomo vive attraverso i seguenti percorsi:

- a) Proporre al pubblico africano programmi che permettano scoperta e riappropriazione del loro patrimonio culturale attraverso studi di ricerca, borse di studio, laboratori in loco e all'estero, workshop, etc.
- b) Promuovere la stesura di programmi e la realizzazione di progetti per lo sviluppo socio-economico che integrino la salvaguardia e la messa in opera del patrimonio culturale, attraverso la mobilitazione di finanziamenti privati, pubblici e risorse umane, azioni di solidarietà cercando collaborazione nell'economia trentina e non.
- c) Contribuire all'edizione e alla diffusione del patrimonio culturale africano tramite pubblicazioni, Convegni e manifestazioni pubbliche, filmati, siti, etc.
- d) Rinforzare le risorse artigianali, creare nuove professionalità e manodopera specializzata africana, capaci di assicurare la conservazione e la rivalutazione del patrimonio culturale; es: sperimentando ed apprendendo nei laboratori di cantiere le differenti tecniche e tecnologie di costruzione e recupero.
- e) Promuovere e sostenere iniziative di cooperazione, attinenti alle finalità preposte, con tutti i Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'area Sub-sahariana Africana, nella Repubblica del Benin.

Dal Corriere del Trentino, 28 febbraio 2007

Atout African arch. it interviene per risolvere piccoli grandi problemi quotidiani come il sostentamento e il mantenimento della famiglia e dei figli. "Creando posti di lavoro e professionalità artigianali - spiega il presidente Barbara Borgini - contribuiamo anche in piccola parte a rendere autonome queste persone, a ridar loro una dignità, a ridurre il tasso di disoccupazione e migrazione. Un onesto salario giornaliero per evitare che i figli vengano affidati in adozione a distanza. La carità è la forma migliore per congelare un paese e il suo sviluppo."

Lo scopo dell'Associazione qui in Italia è di sensibilizzare e promuovere la ricchezza di certe tradizioni del Benin espresse attraverso varie forme d'arte come la danza, il cinema, la pittura, la musica.

In Africa lo scopo è di recuperare tecniche e tradizioni appartenute al passato, volutamente abbandonate nel disperato tentativo di imitare stereotipi di benessere, rivalutando maestranze e artigianato soprattutto nel settore dell'architettura sempre intesa come forma d'arte. Di qui il recupero del patrimonio artistico e architettonico, in particolare nella città di Ouidah dalle vecchie costruzioni di stile afro brasiliano che ricordano il passaggio storico del colonialismo, e che rientrano in un programma di sviluppo turistico ministeriale.

N.B. Imminente iniziativa, è la spedizione di un autobus di linea extraurbana, donato all'Associazione da Trentino Trasporti per il Comune di Ouidah come incentivo per il trasporto pubblico, tutt'ora inesistente, finalizzato prevalentemente al trasporto scolastico nella capitale Cotonou, sede degli Istituti scolastici secondari.

Per supportare l'iniziativa:

Atout African arch. it

Cassa Rurale di Rovereto

C/c 010000011821

ABI 08210 - C.A.B. 20806 - cin C

**!!! ATOUT AFRICAN ARCH.it – onlus
è in elenco per devolvere
il 5 per mille quota IRPEF !!!
C.F. 94031090221**